

**Obblighi informativi per i soggetti operanti
nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento
(OITLR)**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Esclusivamente ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- *Anagrafica operatori* è la base dati dei soggetti operanti nei settori regolati istituita dall'Autorità e contenente gli elementi conoscitivi necessari per l'esercizio dei poteri e dei compiti conferiti;
 - *Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento o Anagrafica territoriale (ATT)* è la base dati istituita dall'Autorità sulle infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento non escluse dal novero della regolazione contenente gli elementi conoscitivi ritenuti necessari per l'esercizio dei poteri e dei compiti conferiti;
 - *Data di inizio attività* è la data di attivazione del primo utente allacciato alla rete;
 - *Istanza di esclusione* è l'istanza di esclusione di una rete dall'ambito della regolazione dell'Autorità;
 - *Legge 481/95* è la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
 - *Requisiti di esclusione* di una rete dal novero delle reti sottoposte a regolazione sono:
 - a) presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
 - *Rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento o rete* è un sistema di trasporto dell'energia termica o dell'energia frigorifera finalizzato a consentire di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica o frigorifera per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
 - *Soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento* sono i soggetti che svolgono una o più delle seguenti attività:
 - a) produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell'immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

- b) distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- c) vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- d) misura dell'energia termica o frigorifera fornita attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento all'utente;
- *Utente* è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento per uso proprio.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento si applica a tutti i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Articolo 3

Anagrafica Operatori

- 3.1. Ai sensi della deliberazione GOP 35/08, tutti i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorità tramite il protocollo informatico istituito dall'Autorità e denominato "*Anagrafica Operatori*".
- 3.2. Non sono tenuti ad attuare quanto disposto al comma 3.1 i soggetti che svolgono una o più delle attività di cui all'Articolo 1.1 esclusivamente per reti caratterizzate da almeno uno dei requisiti di esclusione e la cui istanza di esclusione sia stata accolta dall'Autorità.

Articolo 4

Anagrafica Territoriale

- 4.1 Tutti i soggetti che svolgono l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono tenuti ad inserire le reti gestite tramite il protocollo informatico istituito dall'Autorità e denominato "*Anagrafica Territoriale (ATT)*".
- 4.2 Non sono tenuti ad attuare quanto disposto al comma 4.1 i soggetti che svolgono l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento limitatamente a reti caratterizzate da almeno uno dei requisiti di esclusione e la cui istanza di esclusione sia stata accolta dall'Autorità.

Articolo 5

Avvio di una nuova attività

- 5.1 I soggetti che avviano per la prima volta una delle attività di cui all'Articolo 1.1 nel settore del teleriscaldamento o teleraffrescamento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7, entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio attività sono tenuti a:
- a) attuare quanto disposto dall'Articolo 3;
 - b) nel caso svolgano l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento per una o più reti, attuare quanto disposto dall'Articolo 4.

Articolo 6

Modificazioni e aggiornamento delle informazioni

- 6.1 Ogni variazione nelle informazioni di cui agli Articoli 3 e 4 deve essere comunicata rispettivamente tramite l'*Anagrafica Operatori* o l'*Anagrafica Territoriale (ATT)* entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.

Articolo 7

Esclusione di una rete dalla regolazione dell'Autorità

- 7.1 Il soggetto che svolge l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento per una rete caratterizzata da almeno uno dei requisiti di esclusione invia una comunicazione all'Autorità tramite PEC al fine di ottenerne l'esclusione dall'ambito della regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento definita dalla medesima Autorità; la comunicazione deve essere composta dall'istanza, predisposta in conformità al modulo allegato alle presenti disposizioni (Allegato 1), e dalla documentazione atta ad attestare il rispetto di almeno uno dei requisiti di esclusione. Nel caso in cui il soggetto che svolge l'attività di distribuzione svolga anche l'attività di produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell'immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento e una o più centrali termiche siano di tipo cogenerativo, la comunicazione contiene anche copia del Verbale di inizio attività delle Officine elettriche, ove previsto per legge.
- 7.2 Fatti salvi i tempi per l'ottenimento tramite PEC da parte dell'Autorità di ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione dell'istanza, l'Autorità entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di esclusione si pronuncia accogliendo o respingendo l'istanza stessa.
- 7.3 L'Autorità può effettuare in qualunque momento, coi poteri previsti della legge 481/95, controlli anche a campione in merito alla documentazione trasmessa a corredo delle istanze di esclusione.

- 7.4 Nel caso di variazioni delle condizioni di esercizio e/o delle caratteristiche della rete esclusa tali da far venire meno il rispetto di almeno uno dei requisiti di esclusione, il soggetto che svolge l'attività di distribuzione su tale rete provvede a darne comunicazione tramite PEC all'Autorità entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza di tali variazioni, provvedendo nel contempo ad attuare quanto previsto dagli Articoli 3 e 4.
- 7.5 Fino al definitivo pronunciamento dell'Autorità in merito all'istanza di esclusione presentata, il soggetto non è tenuto ad attuare quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 limitatamente alle reti per le quali è stata presentata l'istanza. In caso di rigetto dell'istanza, il soggetto provvede entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità del rigetto dell'istanza di esclusione ad attuare quanto previsto dagli Articoli 3 e 4.

Articolo 8

Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente provvedimento

- 8.1 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

- 9.1 I soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento che non si siano ancora iscritti all'*Anagrafica operatori* alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, provvedono a dare attuazione a quanto previsto dall'Articolo 3 entro il 31 dicembre 2018.
- 9.2 I soggetti che svolgono l'attività di distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento hanno l'obbligo di verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni relative ad ogni rete che gestiscono, entro il 31 marzo 2019, tramite il protocollo informatico istituito dall'Autorità e denominato "*Anagrafica Territoriale (ATT)*", fermo restando quanto disposto dall'Articolo 7.
- 9.3 Qualora una rete sia stata iscritta all'*Anagrafica Territoriale* pur essendo caratterizzata da almeno uno dei requisiti di esclusione, il gestore può inviare la relativa istanza di esclusione entro il 31 marzo 2019. Nel caso di accoglimento dell'istanza di esclusione, la rete verrà rimossa d'ufficio dall'*Anagrafica Territoriale*.

Modello di istanza per l'esclusione di una rete dall'ambito di applicazione della regolazione del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento definita da ARERA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____, residente a
_____, in _____ n _____, rappresentante
legale di _____ P.IVA _____,
gestore dell'infrastruttura di trasporto dell'energia termica denominata
_____, con ID rete _____ (se iscritta nell'Anagrafica Territoriale
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento), sita nel/i Comune/i di
_____, finalizzata all'approvvigionamento di
un numero di utenti pari a _____, per:

- il riscaldamento e raffrescamento di spazi e/o
- processi di lavorazione e/o
- la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria

CHIEDE

- che l'infrastruttura di cui sopra sia esclusa dall'ambito di applicazione della regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) ai sensi dell'OITLR (*Testo integrato degli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento*), approvato con deliberazione dell'Autorità 574/2018/R/tlr

a tal fine

DICHIARA

- che l'infrastruttura è caratterizzata da almeno uno dei requisiti di esclusione previsti all'articolo 1 dell'OITLR e, in particolare:
 - presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ALLEGA

- la seguente documentazione comprovante che l'infrastruttura è caratterizzata dai requisiti di esclusione di cui sopra:
 - _____;
 - _____;
 - _____;
 - _____;
 - _____;
 - _____;
- copia del Verbale di inizio attività dell'Officina elettrica (esclusivamente nel caso in cui il gestore della rete gestisca anche la centrale di produzione di calore immesso nella rete e la centrale sia di tipo cogenerativo e ciò sia previsto per legge)

Luogo e data della sottoscrizione

Firma del dichiarante
